

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Xian Chen (Wenzhou, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 giugno 2016 (procedimento R 675/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Luxottica Group e il sig. Chen.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'8 giugno 2016 (procedimento R 675/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Luxottica Group SpA e il sig. Xian Chen, è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 454 del 5.12.2016.

Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — J-M.-E.V. e hijos / EUIPO — Masi (MASSI)

(Causa T-2/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASSI — Marchio nazionale denominativo anteriore MASI — Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] — Autorità di cosa giudicata — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi»]

(2018/C 221/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alberto Masi (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Ceriani, S. Giudici e A. Ferreri, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2016 (R 793/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Masi e la J-M.-E.V. e hijos.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2016 (R 793/2015-1) è annullata.

2) L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla J-M.-E.V. e hijos, SRL.

3) Il sig. Alberto Masi sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Sentenza del Tribunale 4 maggio 2018 — Skyleader / EUIPO

(Causa T-34/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo SKYLEADER — Mancata presa in considerazione di elementi di prova presentati dinanzi alla divisione d'annullamento — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] — Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430]»]

(2018/C 221/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skyleader Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Malmstedt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: J. Barry, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2016 (procedimento R 805/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Sky International e la Skyleader.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Skyleader a.s. è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Sky International AG ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 78 del 13.3.2017.